

SCADENZIARIO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - CITTADINI

1° SETTORE

Data Scadenza	Denominazione	Contenuto	Norma	Link Modulistica
dal 1° al 31 ottobre	Presidente di Seggio Elettorale	ISCRIZIONE - entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti d'idoneità, presentando domanda scritta al Sindaco possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidenti di seggio elettorale. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ed ai requisiti di idoneità. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretari: A) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età; B) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; C) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; D) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; E) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; F) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.	La L. 21 marzo 1990, n. 53 ha istituito presso ciascuna corte di appello l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.	domanda
dal 1° ottobre al 30 novembre	Scrutatore Seggio Elettorale	ISCRIZIONE VOLONTARIA ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE L'Albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire la funzione di scrutatore. In occasione di elezioni gli scrutatori vengono sorteggiati in presenza della Commissione Elettorale Comunale tra gli iscritti all'albo che hanno reso la loro disponibilità. Modalità Per essere iscritti all'Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente, presso l'ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con l'autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure per posta o per fax, inviando la domanda in allegato compilata e corredata della copia di un documento d'identità.	L. 8 marzo 1989, n. 95 e L. 21 marzo 1990, n. 53 modificate dall'art. 9 L. 30 aprile 1999, n. 120	domanda
dal 1° maggio al 31 luglio (anni dispari)	Giudici Popolari	I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello. Ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere a richiesta o d'ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l'Ufficio elettorale ha aggiornato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti o ne abbia fatto richiesta, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso.	L. 10 aprile 1951, n. 287; L. 5 maggio 1952, n. 405, art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1441 - art. 27	domanda